



Determinazione n. 61 del 06/03/2018: Affidamento servizio di patrocinio legale Avvocato Paolo Caruso e assunzione impegno di spesa

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTO l'art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio *"cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione"*;

- VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l'art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale *"resistere in contraddittorio nei ricorsi [...]e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità"*;

- VISTA la deliberazione n. 537 del 23/10/2017 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha disposto la decadenza del dott. omissis dal ruolo di componente della Commissione Deontologica;

- VISTO il ricorso, notificato all'Ordine in data 05/03/2018, prot. n. 2081/18, proposto dal dott. omissis dinanzi al Tribunale Civile di Roma per l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità della delibera n. 537, emanata dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio in data 23/10/2017;

- RITENUTO il ricorso infondato in fatto e in diritto;

- RAVVISATA la necessità di costituirsi nel giudizio in oggetto;

- VISTA la delibera presidenziale n. 29 del 06/03/2018 con la quale il Presidente del Consiglio dell'Ordine ha deciso di costituirsi nel giudizio, promosso dal dott. omissis dinanzi al Tribunale Civile di Roma, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 740/2017 *"Pianificazione esigenze dell'Ente circa attivazione servizi e forniture"* per i servizi di patrocinio legale";

- PRESO ATTO che, nella suddetta delibera, è fissato un costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) oltre I.V.A., contributi previdenziali, spese vive e spese generali;

- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;

- VISTO in particolare l'art. 2 del citato Regolamento *"Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento"*, secondo cui *"Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento..."*;

- VISTO, altresì, l'art. 11, comma III, del medesimo Regolamento secondo cui *"Il Consiglio dell'Ordine può...predisporre, generalmente all'inizio dell'anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a ciascun contratto d'appalto..."*;

- VISTO, altresì, l'art. 12 comma I, del su menzionato Regolamento, ai sensi del quale *"...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al"*



Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.”;

- VISTO l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “*Gli impegni sono assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio...”;*

- VISTA la delibera n. 740 del 18 dicembre 2017 “Pianificazione esigenze dell’Ente circa attivazione servizi e forniture” con la quale si esplicitano i servizi necessari per l’esercizio finanziario 2018, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali;

- CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all’affidamento del servizio di patrocinio legale per il giudizio in oggetto;

- VISTO il curriculum vitae dell’avvocato Paolo Caruso (prot. n. 8216 del 05/12/2017);

-RILEVATA, altresì, la comprovata esperienza professionale maturata dall’avvocato Paolo Caruso nell’ambito delle attività giudiziali e stragiudiziali;

- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso

-----determina-----

- di affidare nella persona dell’avvocato Paolo Caruso l’incarico di costituirsi nel giudizio promosso dal dott. omissis dinanzi al Tribunale Civile di Roma per l’annullamento e/o dichiarazione di nullità della delibera n. 537/2017, emanata dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio in data 23/10/2017, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 740/2018 “Pianificazione esigenze dell’Ente circa attivazione servizi e forniture” per i servizi di patrocinio legale”;

- di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A. e contributi previdenziali, spese vive e spese generali che trova imputazione nell’U.P.B. 1.2.1. (Uscite per prestazioni istituzionali), capitolo 1.2.1.004. (Spese per la tutela della professione) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso.

L’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al giudice, come espressamente disposto dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi.

Roma, 6 marzo 2018

Il Direttore Amministrativo

dott. Claudio Zagari